Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — ROMA - Martedì, 21 ottobre 1930 - ANNO VIII — **Numero 246**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1708.

REGIO DECRETO 15 agosto 1930, n. 1375.

Autorizzazione dell'emissione di francobolli commemorativi di Francesco Ferrucci per i servizi postali delle colonie della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;
Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Vista la domanda con la quale il Comitato per le onoranze centenarie a Francesco Ferrucci chiede che venga estesa alle Colonie italiane l'emissione dei francobolli commemorativi già autorizzati nel Regno con R. decreto n. 173 del 28 febbraio 1930-VIII;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, per i servizi postali delle colonie della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia italiana di speciali francobolli per le onoranze centenarie a Francesco Ferrucci.

Essi saranno identici nel disegno a quelli emessi nel Regno per lo stesso scopo, ma la colorazione sarà in viola per quello da cent. 20, in verde per quello da cent. 25, in nero per quello da cent. 50, in bleu per quello da L. 1,25 e in rosso per quello da L. 5. Inoltre la colorazione dei francobolli di posta aerea sarà in viola bruno per quello da cent. 50, in bleu per quello da L. 1 ed in rosso vivo per quello da L. 5.

Il quantitativo dei primi cinque valori per ciascuna Colonia è stabilito nel modo seguente:

50.000	da cent.		20;
50.000	»	»	25;
50.000	»	»	50;
50.000	»	L.	1,25;
20.000	»	»	5 —.

Il quantitativo invece dei francobolli di posta aerea, che verranno emessi per la sola Tripolitania, è il seguente.

50.000	da cent.		50;
50.000	»	L.	1 —;
20.000	»	»	5 —.

Art. 2.

Ciascun francobollo porterà sovrastampata l'indicazione della Colonia per i servizi postali della quale sono validi, e quelli da L. 5, tanto della posta aerea quanto della posta ordinaria, saranno gravati di un sovraprezzo di L. 2, a favore del Comitato per le onoranze a Francesco Ferrucci.

Art. 3.

I suddetti francobolli appena allestiti saranno messi in vendita negli uffici postali delle Colonie e presso l'Ufficio fi-

latelico del Ministero delle colonie e saranno validi per la francatura delle corrispondenze fino al 31 ottobre 1930-IX.

Dopo tale periodo verranno tolti di corso e venduti per collezione nell'Ufficio filatelico dopo un anno dalla sopradetta data 31 ottobre 1930-IX.

Art. 4.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie è autorizzato a stipulare con il Comitato per le onoranze centenarie a Francesco Ferrucci una convenzione per regolare l'emissione dei francobolli suddetti ed i rapporti relativi al sovraprezzo di cui i francobolli da L. 5 sono gravati in favore dello stesso Comitato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 301, *foglio* 34. — FERZI.

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1930.

Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della straordinaria gestione dell'Opera pia «Pausillipon» di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio u. s., con il quale la straordinaria gestione dell'Opera pia «Pausillipon» di Napoli, veniva affidata, ai sensi ed agli effetti del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al comm. avv. Ettore Lupo, con l'incarico di proporre, nel termine di sei mesi, le opportune riforme nello statuto e nell'amministrazione dell'ente per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza locale;

Vista la proposta dell'Alto Commissario per la provincia di Napoli;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario un'ulteriore proroga del termine suaccennato;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al suddetto commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 28 febbraio p. v.

L'Alto Commissario per la provincia di Napoli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(5425)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1930.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Cuneo ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Cuneo chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Cuneo, la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 settembre 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 159.

(5430)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1930.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Messina ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Messina, chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Messina, la capacità di acquistare, possedere ed ammini-

strare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1930 - Anno VIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 160.

(5431)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1930.

Riconoscimento del Fascio di Rimini ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Rimini (Forlì) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Rimini (Forlì) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 settembre 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 154.

(5432)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1930.

Riconoscimento del Fascio di Arquata Scrivia ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Arquata Scrivia (Alessandria) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Arquata Scrivia (Alessandria) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 153.

(5433)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1930.

Riconoscimento del Fascio di Cevoli (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Cevoli (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Cevoli (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 152.

(5434)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1930.

Soppressione dell'archivio notarile sussidiario di Vigevano.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti gli articoli 1 e 9 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e 5 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Decreta:

L'archivio notarile sussidiario di Vigevano è soppresso con effetto dal 1° ottobre 1930. Gli atti in esso conservati saranno depositati nell'archivio notarile distrettuale di Casale Monferrato.

Roma, addì 30 settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ROCCO.

(5436)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1930.

Norme per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 2885, concernente provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini e l'istituzione di poderi di addestramento pratico all'agricoltura per giovani contadini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 2885, concernente provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini e per l'istituzione di poderi di addestramento pratico all'agricoltura per giovani contadini;

Decreta:

Art. 1.

I corsi professionali per i contadini, di cui all'art. 1 della legge 13 dicembre 1928, n. 2885, sono tenuti dal personale tecnico della Cattedra ambulante di agricoltura della provincia.

Ai reggenti di sezioni specializzate non possono essere affidati corsi generali.

Art. 2.

I corsi, sia generali che speciali, devono essere istituiti con preferenza nei Comuni aventi notevole popolazione rurale e nelle frazioni costituite di aggruppamenti di popolazione rurale.

Nello stesso Comune o frazione di Comune i corsi si ripetono, normalmente, ogni quadriennio. Tuttavia potranno essere ripetuti nella stessa sede dopo un minor periodo di tempo, ed eventualmente ogni anno, qualora le necessità o le condizioni ambientali lo consiglino.

Art. 3.

I corsi temporanei speciali e generali non possono avere una durata inferiore, rispettivamente, a giorni otto e a giorni venticinque di lezioni.

Nei corsi generali le lezioni debbono svolgersi, possibilmente, in giorni consecutivi e, comunque, con ordine tale da assicurare loro carattere organico.

Art. 4.

A ciascun corso generale non possono essere iscritti più di quaranta frequentatori.

Ai corsi speciali i frequentatori possono essere iscritti senza limitazione di numero.

Art. 5.

Ogni Cattedra ambulante di agricoltura — dopo l'approvazione, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del programma dei corsi da svolgersi per l'annata, nella provincia — pubblicherà annualmente un avviso contenente l'indicazione della località dove si terranno i corsi, l'elenco di essi, distinguendo quelli generali e quelli speciali, l'oggetto di questi ultimi e il termine utile per la presentazione delle domande d'iscrizione.

Art. 6.

Coloro che intendono iscriversi ad un corso debbono farne domanda alla direzione della Cattedra o alla Sezione nella cui circoscrizione risiedono, entro il termine prescritto dall'avviso di cui all'articolo precedente.

Gli orfani di guerra o della rivoluzione fascista, i figli dei decorati al valore militare o dei mutilati, i figli degli iscritti al Partito Nazionale Fascista o alle Associazioni sindacali e gli iscritti alle Avanguardie fasciste, per ottenere la preferenza di cui all'art. 3 della legge 13 dicembre 1928, n. 2885, debbono far risultare tale loro qualità dalla domanda d'iscrizione, la quale, in questo caso, dovrà portare il visto del podestà del Comune di residenza.

Art. 7.

Alla fine di ciascun corso, coloro che lo hanno frequentato assiduamente saranno sottoposti ad una prova orale.

L'attestato di cui all'art. 3 della legge 13 dicembre 1928, n. 2885, sarà rilasciato a coloro che avranno superato la prova.

Il giudizio della Commissione esaminatrice, composta come all'articolo seguente, sarà espresso con una delle parole: *ottimo, buono, sufficente,* da riportare sull'attestato di frequenza e profitto che si rilascia all'alunno ritenuto meritevole.

L'attestato è di tipo unico ed è steso su modulo approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A coloro i quali riporteranno la classifica di *ottimo* o quella di *buono,* oltre all'attestato, saranno concessi premi a norma dell'art. 5 della legge predetta.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è costituita dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura o, per sua delega, dall'istruttore che ha svolto il corso o da altro tecnico della Cattedra, nonchè da un padre di alunno e da un agricoltore del luogo, datore di lavoro; l'uno e l'altro designati dal podestà del Comune in cui si è svolto il corso.

Art. 9.

Il compenso da corrispondere ai tecnici della Cattedra, istruttori dei corsi, è stabilito in L. 275 per ciascun corso generale e in L. 120 per ciascun corso speciale, da essi rispettivamente svolto. Tali compensi sono elevabili rispettivamente fino ad un massimo di L. 300 e di L. 200 per i corsi generali e speciali il cui numero di lezioni sia superiore rispettivamente a venticinque e a dieci.

Per i corsi svolti fuori del luogo di rispettiva residenza, gli istruttori avranno diritto ad una indennità globale, nella misura di L. 400 per ciascun corso generale e di L. 200 per ciascun corso speciale, esclusi qualsiasi rimborso di spese di viaggio e qualsiasi indennità di missione.

Art. 10.

Ove il programma dei corsi dell'annata non possa essere interamente espletato dal personale tecnico di ruolo, la Cattedra ambulante di agricoltura potrà, a norma dell'art. 5 della legge 13 dicembre 1928, n. 2885, avvalersi dell'opera di esperti, i quali dovranno essere scelti, con l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di preferenza, fra i maestri agrari, forniti del titolo di perito agrario o di quello di enotecnico, che prestarono lodevole servizio negli anni 1928 e 1929 quali istruttori dei corsi per i giovani contadini, a norma della legge 3 aprile 1924, numero 534, corrispondendo loro, per dette prestazioni, trattamento economico non superiore a quello corrisposto nei detti anni ai maestri agrari.

Per i corsi di conferenze sull'igiene del bestiame le Cattedre potranno ricorrere all'opera di veterinari comunali o consorziali, corrispondendo loro un compenso di L. 300 per ciascun corso completo di almeno otto conferenze.

Art. 11.

L'assunzione di capi operai specializzati in determinate operazioni agricole è consentita, normalmente, alle Cattedre ambulanti di agricoltura che hanno alla loro dipendenza poderi di addestramento ed ha la durata di due anni.

Può tuttavia essere consentita anche l'assunzione di capi operai specializzati per lo svolgimento di determinati corsi temporanei speciali e limitatamente al numero di giorni di durata dei corsi per i quali l'assunzione ha luogo.

Le proposte di assunzione dei capi operai per i corsi debbono essere comprese nei documenti di cui alla lettera *b*) del successivo art. 13.

Art. 12.

Ai capi operai assunti per lo scopo di cui al primo comma del precedente articolo, sarà corrisposta una retribuzione massima di L. 5000 annue lorde, oltre all'alloggio gratuito nei fabbricati dei poderi di addestramento. Sulla retribuzione graverà anche la spesa relativa all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e la disoccupazione.

La retribuzione dei capi operai assunti per lo scopo di cui al secondo comma dell'articolo precedente sarà stabilita dalle Cattedre in relazione alle condizioni del mercato.

Art. 13.

Ogni anno, il Consiglio provinciale dell'economia trasmetterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non oltre il 30 settembre:

a) la relazione sui corsi tenuti dalla Cattedra durante l'esercizio finanziario precedente e il conto consuntivo delle spese con la relazione dei revisori;

b) il programma dei corsi da svolgere nel nuovo esercizio finanziario ed il preventivo delle somme occorrenti per svolgerli;

c) la indicazione delle risorse comunque a disposizione per l'attuazione dei corsi;

d) i programmi d'insegnamento per ciascun corso.

Tali documenti devono essere corredati della approvazione della Sezione agricola e forestale del predetto Consiglio e portare il visto del presidente di questa.

Il Ministero, esaminati i programmi dei corsi da attuare nel nuovo esercizio finanziario ed apportatevi le eventuali modifiche o limitazioni, ne autorizzerà lo svolgimento.

Art. 14.

Il contributo, a carico dello Stato, per le spese occorrenti per l'espletamento del programma annuale, sarà versato alla Cattedra ambulante di agricoltura in due rate uguali, di cui la prima dopo l'approvazione del programma dei corsi da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e la seconda dopo trascorso un trimestre dall'inizio dei corsi.

Il conto consuntivo delle spese sarà trasmesso dalla Cattedra al Consiglio provinciale dell'economia entro il 31 agosto dell'esercizio finanziario successivo, accompagnato dalla relazione dei revisori della Cattedra stessa, ai quali sono deferite le facoltà di cui all'art. 19 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, concernente l'ordinamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura.

Art. 15.

I poderi di addestramento pratico all'agricoltura per i giovani contadini saranno istituiti, di preferenza, in terreni di proprietà demaniale o nei terreni che enti o privati mettano a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gratuitamente, per tale destinazione, per lunga durata.

Ove manchi la disponibilità di terreni nelle dette condizioni e le necessità del progresso agricolo della zona richiedano l'istituzione di un podere di addestramento, il terreno occorrente sarà preso in affitto dalla Cattedra ambulante di agricoltura, con contratto di lunga durata, rinnovabile.

Art. 16.

Le proposte di istituzione di poderi di addestramento devono giungere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non oltre il 31 marzo precedente all'annata agraria di inizio del funzionamento del podere. Esse saranno formulate dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura e corredate dell'approvazione della Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 17.

Alle proposte di cui all'articolo precedente devono essere allegati il progetto tecnico dell'impianto e del funzionamento del podere di addestramento, un preventivo del capitale agrario necessario ed un elenco dei contributi concessi, a tale fine, da enti locali o da privati.

L'ordinamento tecnico del podere di addestramento dovrà corrispondere alle prescrizioni dell'art. 11 della legge e deve essere tale da assicurare che le operazioni agricole vi si compiano tutte nel tempo più opportuno e che la quantità di mano d'opera offerta dal numero di allievi ammessi al podere ai sensi dell'art. 10 della legge sia adeguata a quella effettivamente occorrente per la conduzione.

Art. 18.

L'istituzione del podere di addestramento potrà essere consentita:

a) quando il terreno sia demaniale. In tal caso il capitale agrario occorrente potrà essere corrisposto per metà dal Ministero;

b) quando il terreno venga ceduto gratuitamente da enti locali o da privati, senza versamento di contributi da parte dei medesimi. In tal caso il capitale agrario occorrente potrà essere corrisposto per intero dal Ministero. Qualora, oltre a cedere gratuitamente il terreno, gli enti o i privati anzidetti effettuino versamento di contributi, il Ministero potrà corrispondere la differenza del capitale agrario, tenuto conto dei contributi stessi;

c) quando i contributi di enti locali raggiungano almeno la metà del capitale agrario necessario per la conduzione del podere. In tal caso il Ministero potrà assumere a proprio carico il canone per l'affitto del terreno e fornire la residuale parte del capitale agrario.

Art. 19.

Il reddito annuo del podere di addestramento sarà destinato al mantenimento degli allievi, al pagamento dei compensi al personale addetto, e agli altri oneri, nonchè a sopperire a tutte le spese necessarie per il miglioramento del podere.

Detto reddito deve essere segnalato al Ministero, che ha facoltà di ridurre nei periodi successivi la propria quota di oneri, in relazione all'accertato andamento della gestione.

Art. 20.

La direzione tecnica ed amministrativa del podere di addestramento spetta al direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, che potrà all'uopo delegare un reggente di sezione.

L'amministrazione è demandata al Consiglio di amministrazione della Cattedra, che ne terrà gestione separata, alla quale si applicano le norme vigenti per l'amministrazione della Cattedra.

Quando i poderi siano istituiti presso Scuole od Istituti di istruzione agraria che all'uopo pongano gratuitamente a disposizione il terreno, la direzione tecnica ed amministrativa spetta al direttore della Scuola od Istituto e l'amministrazione spetta al Comitato amministrativo, che ne terrà gestione separata, regolata con le norme vigenti per l'amministrazione delle aziende annesse alla Scuola od Istituto.

In ogni caso, i poderi di addestramento istituiti a norma della legge 13 dicembre 1928, n. 2885 e delle presenti norme, si intendono posti alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 21.

I giovani contadini che, trovandosi nelle condizioni volute dall'art. 10 della legge 13 dicembre 1928, n. 2885, intendano chiedere l'ammissione in un podere di addestramento esistente nella provincia di loro residenza, dovranno farne domanda alla direzione del podere, corredandola del documento scolastico comprovante il compimento degli studi elementari del corso esistente nel luogo del rispettivo domicilio abituale, e, eventualmente, dell'attestato comprovante la frequenza proficua di un corso generale di istruzione professionale per contadini.

Nell'accoglimento delle domande sarà data preferenza ai giovani che nell'attestato predetto hanno avuto la classifica di ottimo, e, a parità di merito, si applicheranno le preferenze di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge.

Art. 22.

I giovani contadini accolti nei poderi di addestramento avranno alloggio e vitto gratuiti. Essi dovranno assoggettarsi, sotto pena di espulsione, a tutte le norme disciplinari emanate dalla direzione del podere e dovranno prestare la loro opera manuale, nelle varie operazioni agricole, gratuitamente.

Art. 23.

Il personale addetto ai poderi di addestramento è costituito:

a) dal direttore tecnico ed amministrativo;

b) da un capo coltivatore, il quale sia fornito del titolo di perito agrario, oppure sia licenziato da una scuola pratica di agricoltura, Regia o pareggiata ed abbia esercitato, per almeno un triennio, la professione in aziende agrarie;

c) da capi operai specializzati in determinate operazioni agricole, assunti secondo le norme stabilite dal primo comma dell'art. 11 e dal primo comma dell'art. 12.

Il personale di cui alle lettere b) e c) sarà assunto per un biennio, decorrente dal 1° ottobre, e potrà avere conferme biennali. Esso non ha la qualità di personale statale nè ha diritto a pensione o ad indennità di licenziamento in caso di mancata conferma o di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa, qualunque sia stata la durata del servizio prestato, nè ha diritto ad aspettative, salvo il congedo ordinario annuale non superiore ad un mese e compatibilmente con le esigenze di servizio, ed è soggetto alle sanzioni disciplinari stabilite nel R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, da applicarsi dall'amministrazione del podere.

L'assunzione ha luogo in seguito a designazione del direttorio tecnico ed amministrativo o in seguito a concorso, giudicato da una Commissione composta del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura della provincia, del direttore della Regia scuola agraria media della circoscrizione e di un laureato in scienze agrarie, designato dal Sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli. In entrambi i casi, l'assunzione dovrà risultare da deliberazione dell'organo cui compete l'amministrazione del podere ai sensi dell'art. 20. Tale deliberazione dovrà specificare l'ammontare della retribuzione annua entro i limiti massimi di cui al primo comma dell'art. 12 e al secondo comma dell'art. 24, e da corrispondersi in dodicesimi posticipati, e dovrà fare espressa menzione dell'obbligo del personale di risiedere nel podere, di espletare le mansioni affidategli dalla direzione e di non esercitare altre attività, nonchè di tutte le altre condizioni indicate nel presente articolo.

Copia della deliberazione sarà comunicata all'interessato il quale dovrà dichiarare per iscritto, prima di assumere servizio, di accettare tutte le condizioni in essa contenute.

Art. 24.

Al personale di cui alla lettera a), del precedente articolo sarà corrisposto un assegno annuo lordo di L. 1000.

Al personale di cui alla lettera *b*) del precedente articolo sarà corrisposta una retribuzione annua lorda non superiore a L. 6000, oltre l'alloggio gratuito nel podere. In tale retribuzione è compresa anche la spesa relativa all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e la disoccupazione.

Gli assegni e le retribuzioni al personale graveranno sul reddito annuo del podere.

Art. 25.

Le borse di perfezionamento, di cui all'art. 12 della legge 13 dicembre 1928, n. 2885, saranno di L. 1200 ciascuna e graveranno sui fondi stanziati, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'istruzione professionale dei contadini.

Art. 26.

Le funzioni ispettive tecniche ed amministrative dei corsi e dei poderi di addestramento sono di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le eventuali funzioni ispettive contabili saranno esercitate dal Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 agosto 1930 - Anno VIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(5424)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. D. 265.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dlacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dlacich Giovanni, figlio del fu Nicolò e della fu Maria Muscardin, nato a Pernata di Cherso il 26 novembre 1860, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Diacci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vodarich Maria fu Domenico e fu Caterina Zitcovic, nata a Pernata il 12 novembre 1851.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4683)

N. D. 260.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dlacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dlacich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Francesca Muscardin, nato ad Aquilonia di Cherso il 28 marzo 1905, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Diacci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Musich Antonia fu Giovanni e di Maria Dlacich, nata ad Aquilonia il 27 ottobre 1901; ed ai figli nati ad Aquilonia: Giovanni, il 22 aprile 1924; Antonio, l'11 ottobre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato ai termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4684)

N. D. 264.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dlacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dlacich Giovanni, figlio del fu Stefano e della fu Maria Saganich, nato a Sbicina di Cherso il 28 giugno 1859, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Diacci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Sbicina dall'or defunta Antonia Dlacich: Andrea, il 30 novembre 1890; Maria, il 29 novembre 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4685)

N. D. 269.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Duimovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Duimovich Nicolò figlio del fu Nicolò e della fu Surdich Antonia, nato a Cherso il 18 giugno 1857, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Doimi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giurincich Benedetta fu Giovanni e fu Francesca Coglievina, nata a Cherso il 21 marzo 1860.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4686)

N. D. 255.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Dlacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dlacich Domenico, figlio di Domenico e della fu Caterina Iurassich, nato ad Aquilonia di Cherso il 7 febbraio 1889, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Diacci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cuglianich Antonia fu Giovanni e fu Nicolina Vidovich, nata ad Aquilonia l'11 agosto 1892; ed ai figli nati ad Aquilonia: Antonio, l'8 aprile 1913; Caterina, il 16 agosto 1917; Maria, il 18 aprile 1921; Domenico, il 21 agosto 1923; Antonia, il 2 ottobre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4687)

N. D. 253.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Dlacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dlacich Giovanni, figlio di Giovanni e di Francesca Surdich, nato a Vallon di Cherso il 1° maggio 1894, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Diacci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cuglianich Giovanna di Giovanni e di Nicoletta Vidovich, nata ad Aquilonia il 1° maggio 1894; ed ai figli nati a Vallon: Giovanni, il 1° gennaio 1919; Maria, il 17 novembre 1920; Antonio, il 6 agosto 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4688)

N. D. 257.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla

restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Dlacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dlacich Antonio, figlio del fu Stefano e della fu Saganich Maria, nato a Sbicina di Cherso il 16 settembre 1861, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Diacci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Juriaco Maria fu Giacomo e fu Vitcovich Maria, nata a Sbicina il 16 marzo 1870; ed ai figli nati a Sbicina: Maria, il 4 novembre 1896; Giovanni, il 19 gennaio 1901; Domenico, l'8 maggio 1907; Giuseppe, il 16 marzo 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4689)

N. D. 256.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Dlacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva apposita mente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dlacich Damiano, figlio di Andrea e della fu Deselich Antonia, nato a Podolli di Cherso il 28 marzo 1896, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Diacci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Saganis di Giovanni e della fu Giovanna Vodarich, nata a Vidovici il 13 aprile 1888; ed al figlio Domenico, nato a Vidovici il 9 febbraio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4690)

N. D. 258.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Dlacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dlacich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Cacich Francesca, nato a Vallon di Cherso il 17 settembre 1865, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Diacci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vitcovich Domenica fu Giovanni e fu Maria Juriaco, nata a La Sella il 25 gennaio 1868; ed alle figlie nate a La Sella: Caterina, il 5 aprile 1902; Andreana, il 10 aprile 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4691)

N. D. 293.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Derndich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig Derndich Giovanni, figlio del fu Martino e di Runco Caterina, nato a Bottonega il 28 ottobre 1867, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dendi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Derndich Eufemia fu Giorgio e di Pachialat Antonia, nata a Bottonega, il 20 settembre 1884; ed ai figli nati a Pisino: Francesco, il 10 febbraio 1907; Matteo, il 1° gennaio 1919; Mario, il 14 ottobre 1920; Maria, il 25 settembre 1912; Stefania, il 23 marzo 1914; Anna, il 7 luglio 1917; Emilio-Stanco, il 23 agosto 1922; Dusan-Giuseppe, il 28 gennaio 1925; Emilia-Pierina, il 29 giugno 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4694)

N. D. 268.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Duimovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Duimovich Stefano, figlio del fu Stefano e della fu Maria Bolmarcich, nato a Cherso il 17 agosto 1888, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Doimi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4695)

N. D. 280.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Duimovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Duimovich Marco, figlio di Francesco e di Caterina Sepich, nato a Cherso il 3 luglio 1891, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Doimi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Elena Ivanossich di Giorgio e di Antonia Duimovich, nata a Cherso il 23 gennaio 1895; ed ai figli, nati a Cherso: Caterina, il 15 febbraio 1921; Giorgio, il 23 dicembre 1922; Elena, il 6 gennaio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4696)

N. D. 275.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Duimovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig Duimovich Giovanni, figlio del fu Francesco e di Antonia Fatutta, nato a Cherso il 28 maggio 1884, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Doimi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Castellan fu Antonio e di Maria Coglievina, nata a Cherso il 18 ottobre 1887; ed alle figlie, nate a Cherso: Maria, l'11 settembre 1915; Giovanna, il 28 maggio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4697)

N. D. 295.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Dodich » (Dodic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dodic (Dodich) Matteo, figlio del fu Giovanni e di Sisevich (Sissevich) Caterina, nato a Castelverde (Pisino) l'8 luglio 1881, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dodici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Chervatin Giovanna fu Antonio e fu Vitulich Caterina, nata a Villa Treviso il 6 agosto 1881; al fratello Antonio, nato a Castelverde, il 23 giugno 1884.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4698)

N. C. 361.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cernich » è di origne italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cernich Giovanni, figlio di Guido e di Mrach Ida, nato a Dignano il 20 settembre 1898, e abitante a Pola, via Inghilterra, n. 13, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cerni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Maria, nata a Dignano il 30 marzo 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4699)

N. B. 412.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Blascovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Blascovich Matteo, figlio del fu Matteo e della fu Dussich Giovanna, nato a Chersicha il 22 gennaio 1853, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Blasco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle sorelle nate a Chersicha: Teresa, il 6 agosto 1871; Anna, il 30 gennaio 1864; Giovanna, l'11 aprile 1867.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4700)

N. B. 425.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Giuseppe, figlio di Antonio e di Francesca Linardon, nato a Montona il 18 luglio 1891, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tomaz Caterina fu Giuseppe e di Cramer Caterina, nata a Montona il 4 settembre 1895; ed ai figli nati dalla prima moglie, Genoveffa Mattiassich, a Trieste: Giuseppina, il 30 gennaio 1910; Giusto, il 30 gennaio 1913; Virgilio, nato a Montona, il 10 dicembre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4701)

N. B. 11.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Boghessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Boghessich Giovanni, figlio di ignoto e di Maria Boghessich, nato a San Lorenzo del Pasenatico il 2 settembre 1890, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella fora italiana di « Bocchesi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zanchi Pia Maria fu Alessandro e fu Alessandra Cesanelli, nata a Trieste il 2 maggio 1894; ed al loro figlio Alessandro Gian-Pio, nato a Trieste, il 26 novembre 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4702)

N. B. 606.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bellanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellanich Antonio, figlio del fu Simone e della fu Domenica Budinich, nato a San Pietro dei Nembi il 22 ottobre 1863, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bellani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Bellanich fu Giovanni e fu Ragusin Margherita, nata a San Pietro dei Nembi il 9 maggio 1881; al fratello Giovanni, nato a San Pietro dei Nembi il 9 dicembre 1849; ed alla sorella Domenica, nata a San Pietro dei Nembi il 22 dicembre 1860.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4703)

N. G. 680.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Costessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Costessich Giovanni, figlio del fu Giuseppe e di Caterina Vojnich, nato a Cavrano il 10 maggio 1879, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Costessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lucia Zvek fu Michele e fu Segota Eufemia, nata a Cavrano il 10 dicembre 1886; al figlio Giovanni, nato a Straze il 10 maggio 1916; ed ai figli nati a Cavrano: Maria, il 2 luglio 1921; Anna, il 16 maggio 1925; Giuseppe, l'11 aprile 1928; ed alla madre Caterina Voinich fu Matteo e fu Agata Voinich, nata a Medolino il 20 novembre 1857.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4704)

N. C. 603.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cherbocich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cherbocich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Nesich Giovanna, nato a Portole il 29 maggio 1871, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cherbocci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Crisman fu Matteo e fu Caterina Ulienich, nata a Portole il 6 giugno 1880; ed ai loro figli nati a Portole: Maria, il 6 maggio 1899; Caterina, il 28 settembre 1903; Giovanna, il

26 aprile 1905; Pietro, il 7 giugno 1911; Vittoria, il 24 aprile 1913; Giovanni, il 25 ottobre 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4705)

N. C. 556.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Crivicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crivicich Giovanni, figlio del fu Domenico e di Francesca Dessanti, nato a Vallon di Cherso il 17 ottobre 1875, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta alla moglie Camalich Domenica fu Giovanni e fu Francesca Crivicich, nata a Vallon il 12 dicembre 1877; ed ai figli nati a Vallon: Francesca, il 31 maggio 1905; Giovanni, il 20 marzo 1910; Maria, l'8 ottobre 1911; Antonia, il 20 giugno 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4706)

N. C. 538.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Crivicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crivicich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Antonia Ballon, nato a Pernata di Cherso il 15 gennaio 1860, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stefania Antonia fu Giovanni e fu Vidich Maria, nata a Vallon il 22 febbraio 1860; ed ai figli nati a Vallon: Giovanni, il 24 agosto 1887; Antonio, il 21 gennaio 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4707)

N. C. 545.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Crivicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crivicich Giovanni, figlio del fu Antonio e di Vidich Maria, nato a Vallon di Cherso il 7 settembre 1875, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italianta anzidetta anche alla moglie Paialich Domenica fu Pietro e di Lucia Sersich, nata a Besca il 2 ottobre 1884; ed ai figli nati a Vallon: Maria, il 12 ottobre 1918; Antonia, il 9 febbraio 1909; Nicolò, il 6 luglio 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4708)

N. C. 547.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926,

che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Crivicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crivicich Antonio, figlio del fu Domenico e di Caterina Dessanti, nato a Vallon di Cherso il 10 dicembre 1878, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dessanti Maria fu Giovanni e fu Giovanna Crivicich, nata a Vallon il 10 dicembre 1878; ed al figlio Antonio, nato a Vallon l'11 giugno 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4709)

N. C. 549.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Crivicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crivicich Giovanni, figlio di Giovanni e di Maria Vitcovich, nato a Sbicina di Cherso il 30 novembre 1884, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Dessanti di Giovanni e della fu Maria Muscardin nata a Vallon il 17 marzo 1897; ed ai figli nati a Sbicina: Giovanni, il 4 aprile 1924; Rosaria, il 12 maggio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4710)

N. C. 548.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Crivicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crivicich Giovanni, figlio del fu Domenico e della fu Giacoma Lovrecich, nato a Vallon di Cherso il 4 giugno 1864, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Camalich Francesca fu Giovanni e fu Maria Zitcovich, nata a Vallon il 27 febbraio 1856; ed ai figli nati a Vallon: Giovanni, il 13 marzo 1876; Francesco, il 27 gennaio 1885.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato, a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4711)

N. C. 414.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Triedentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Climan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Climan Biagio, figlio del fu Natale e della fu Eufemia Bassanich, nato a Carmedo di Valle il 31 gennaio 1893, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clima ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4712)

N. C. 413.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Cecchin » e « Corenich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

I cognomi della signora Ceccich (Cecich) Oliva, vedova di Antonio, figlia del fu Simone Corenich e della fu Maddalena Lizzardo, nata a Canfanaro l'11 aprile 1862, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cechi » e « Coreni » (Cechi Oliva nata Coreni).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio legittimo Antonio, nato a Canfanaro il 21 luglio 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4713)

N. C. 417.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Corenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Corenich Michele, figlio del fu Gasparo e della fu Maria Marich, nato a Canfanaro il 2 aprile 1872, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coreni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4714)

N. C. 402.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Calcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Calcich Matteo, figlio del fu Matteo e di Domenica Smilovich, nato a Tupliaco (Pisino) il 23 dicembre 1866, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Calci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Cech Anna di Martino e di Francesca Sestan, nata a Paas il 7 agosto 1872; ed ai figli nati a Pola, dall'or defunta prima moglie Collich Giovanna: Gabriele, il 15 febbraio 1899; Giovanni, il 16 giugno 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4715)

N. C. 416.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Corenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Corenich Matteo, figlio del fu Antonio e della fu Lucia Cerin, nato a Canfanaro il 4 settembre 1854, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coreni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Canfanaro, dalla ora defunta moglie Eufemia Cerin: Gasparo, il 21 marzo 1902; Anna, il 16 agosto 1907; Giovanni, il 31 luglio 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del

n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4716)

N. C. 405.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cecchich » (Cechich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cecchich Antonio, figlio del fu Giorgio e della fu Maria Jurman Mattocanza, nato a Canfanaro il 10 novembre 1879, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cechi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle figlie nate, dalla ora defunta moglie Pasak Fosca a Canfanaro: Giovanna, il 23 giugno 1908; Anna, il 20 febbraio 1910; Caterina, il 21 ottobre 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4717)

N. C. 404.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Craglich » (Cralich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Craglich (Cralich) Martino, figlio del fu Giuseppe e di Fosca Morosin, nato a Canfanaro il 1° maggio 1904, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cralli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattossovich Anna di Martino e di Burich Caterina, nata a Canfanaro il 19 febbraio 1908; ed alla loro figlia Maria, nata a Canfanaro il 14 febbraio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 agosto 1929 - Anno VII

Il Prefetto: LEONE LEONE.

(4718)

N. C. 415.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Corenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Corenich Giovanni, figlio di Matteo e della fu Eufemia Cerni, nato a Canfanaro il 6 agosto 1896, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coreni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vidulin Anna di Giovanni e di Maria Pecchizza, nata a Canfanaro il 13 luglio 1896; ed alle loro figlie: Agata, il 13 gennaio 1920; Anna, il 6 settembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 agosto 1929 - Anno VII

Il Prefetto: LEONE LEONE.

(4719)

N. C. 579.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cossich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Cossich Antonio, figlio del fu Domenico e della fu Sidracich Gaspara, nato ad Aquilonia di Cherso il 29 gennaio 1859, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rogovich Maria fu Mario e fu Vitcovich Caterina, nata ad Aquilonia l'11 gennaio 1867.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 agosto 1929 - Anno VII

Il Prefetto: Leone Leone.

(4720)

N. C. 572.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Camalich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Camalich Eugenio, figlio di Antonio e della fu Domenica Camalich, nato a Vallon di Cherso il 3 luglio 1880, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Camali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Crivicich Domenica di Antonio e di Petrovich Domenica, nata a Vallon il 26 gennaio 1891; ed ai figli nati a Vallon: Maria, il 13 agosto 1908; Eugenio, il 14 gennaio 1910; Antonio, il 18 novembre 1911; Giuseppe, il 4 novembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 agosto 1929 - Anno VII

Il Prefetto: Leone Leone.

(4721)

N. C. 580.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cossich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Cossich Antonio, figlio di Antonio e di Rogovich Maria, nato ad Aquilonia di Cherso, il 23 marzo 1897, è restitnito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bravarich Francesca fu Francesco Antonio e di Crivicich Francesca, nata ad Aquilonia il 21 aprile 1894; ed ai figli nati ad Aquilonia: Antonio, il 14 agosto 1919; Giovanni, il 2 settembre 1922; Maria, il 21 giugno 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 agosto 1929 - Anno VII

Il Prefetto: Leone Leone.

(4722)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettificazione.

Nell'avviso di smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite, pubblicato a pag. 4147 della *Gazzetta Ufficiale* in data 10 ottobre 1930, n. 237, alla 13ª intestazione il nominativo « Mariotti Giovanni fu Giuseppe », va rettificato in « Moriotti Giovanni fu Giuseppe ».

(5435)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 217.

Media dei cambi e delle rendite

del 18 ottobre 1930 - Anno VIII

Francia	74.92	Oro	368.35
Svizzera	370.98	Belgrado	33.90
Londra	92.81	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.702	Albania (Franco oro)	366.50
Spagna	191.33	Norvegia	5.115
Belgio	2.664	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.544	Svezia	5.13
Vienna (Schillinge)	2.696	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.70	Danimarca	5.115
Romania	11.40	Rendita 3.50 %	67.875
Peso Argentino Oro	14.82	Rendita 3.50 % (1902)	63.50
Peso Argentino Carta	6.49	Rendita 3 % lordo	41 —
New York	19.09	Consolidato 5 %	80.70
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3.50 %	76.775

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** **Elenco n. 15.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	14887	20 —	Capone Francesco di *Virgilio*, dom. in San Cesario di Lecce.	Capone Francesco di *Vincenzo*, dom. come contro.
»	52575	60 —	Vaglio *Wanda* di Cosimo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Bari.	Vaglio *Ester-Wanda-Jole* di Cosimo, minore ecc., come contro
»	471453	235 —	*D'Alessio Consiglia* fu *Giuseppe*, ved. Cuomo, dom. in Aversa (Napoli), vincolata d'usufr.	*d'Alesio Maria-Consiglia* fu *Gabriele*, ved. Cuomo, dom. in Aversa (Napoli), vincolata di usufrutto.
»	501329	500 —	Scartabelli Gino fu Ottavio, dom. in Firenze; con usufr. a Monsani *Fanny* fu Dionisio, ved. di Scartabelli Ottavio, dom. in Firenze.	Intestata come contro: con Monsani *Maria-Francesca-Raffaella* fu Dionisio, ved. ecc., come contro.
»	501330	500 —	Scartabelli Dina fu Ottavio, moglie di Mogliotti Giovanni dom. a Firenze, con usufr. come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. come la precedente.
»	252280	930 —	Fontana *Teresa* di Marcello, moglie di Boveri Alessandro, dom. a Bassignana (Alessandria).	Fontana *Marietta detta Teresa* di Marcello, moglie ecc. come contro.
»	19569 Littorio	480 —	Merluzzi *Maria-Pulcheria* di Olivo, *minore* sotto la p. p. del padre, dom. in Artegna (Udine).	Merluzzi *Pulgheria* di Olivo, *nubile*, dom. come contro.
» »	48564 48563	435 — 145 —	Mussari Teresa, Giosuè e Carmelo fu *Luciano-Raffaele*, minori sotto la p. p. della madre Pugliese Elisabetta fu Carmelo, ved. Mussari, dom. in Catanzaro. La seconda rendita è con usufr. vitalizio a Pugliese Elisabetta fu Carmelo, ved. di Mussari *Luciano-Raffaele*.	Mussari Teresa, Giosuè e Carmelo fu *Raffaele-Luigi*, minori ecc. come contro. La seconda rendita è con usufr. vitalizio a Pugliese Elisabetta fu Carmelo, ved. di Mussari *Raffaele-Luigi*.
»	325327	110 —	Bigatti *Maria* fu Giuseppe, moglie di Gho Giovanni-Domenico, dom. in Asti (Alessandria).	Bigatti *Angela-Maria* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro.
»	403059	165 —	Marrese *Maddalena* fu Lorenzo, minore, sotto la p. p. della madre Fusco o Di Fusco *Alessandra* ved. di Marrese Luigi, dom. in Carinola (Caserta).	Marrese *Maria-Maddalena* fu Lorenzo, minore, sotto la p. p. della madre Fusco o Di Fusco *Maria-Alessandra*, ved. ecc. come contro.
»	61899	460 —	*Panizzon* Vittoria di Pietro, moglie di *Tomiolo* Francesco, dom. in Vicenza.	*Panizzoni* Vittoria-*Libera* di Pietro, moglie di *Toniolo* Francesco, dom. in Vicenza.
»	393314	155 —	Borra *Tomasina* fu Stefano, moglie di Borra *Guido*, dom. in San Cristoforo (Alessandria), vincolata.	Borra *Maria-Teresa-Tomasina-Gerolama* fu Stefano, moglie di Borra *Giacomo-Guido*, domic. come contro - vincolata.
3.50 %	729671	840 —	Perona *Luigia* fu Angelo, moglie di Biancotti Pietro, domic. in Torino - vincolata.	Perona *Maria-Luigia* fu Angelo, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	108655	15 —	Stagnoli *Pacifica* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Cerano (Novara).	Stagnoli *Pacifico* di Giuseppe, minore ecc., come contro.
»	83057	105 —	Capriati *Giacoma* fu Vito, minore sotto la p. p. della madre Magno Caterina di Lorenzo, ved. di Capriati Vito, dom. in Bari.	Capriati *Giacomo* fu Vito, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 ottobre 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5422)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

2ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	93134	Testa Alberico fu Nicola, domic. in Chianche di Ceppaloni (Benevento) . . . . L.	100 —
3.50 %	171790	Fabbriceria parrocchiale di Lavenone (Brescia) . . . . »	45.50
»	194686	Dottrina cristiana di Lavenone rappresentata dalla Fabbriceria parrocchiale di detto luogo . . . . »	7 —
»	203225	Fabbriceria parrocchiale di Lavenone (Brescia) . . . . »	24.50
»	24793	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	194687	Commissaria Bontempelli in Lavenone rappresentata dalla Fabbriceria parrocchiale di detto luogo - vincolata . . . »	84 —
»	203226	Fabbriceria parrocchiale di Lavenone . . . . »	28 —
»	284415	Intestata come la precedente . . . . »	91 —
»	364419	Fabbriceria parrocchiale di S. Bartolomeo in Lavenone (Brescia) »	14 —
»	358226	Intestata come la precedente . . . . »	24,50
»	410564	Intestata come la precedente . . . . »	10.50
»	458455	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	548227	Intestata come la precedente . . . . »	10.50
»	505053	Intestata come la precedente . . . . »	10.50
»	570238	Intestata come la precedente . . . . »	77 —
»	576883	Fabbriceria parrocchiale di Lavenone (Brescia) . . . . »	21 —
Prest. Nazion. 5 %	24156	Fabbriceria parrocchiale di S. Bartolomeo in Lavenone . . »	20 —
Cons. 5 %	53299	Intestata come la precedente . . . . »	135 —
»	60452	Fabbriceria parrocchiale di S. Bartolomeo nel comune di Lavenone . . . . »	145 —
»	76951	Fabbriceria parrocchiale della chiesa in Lavenone . . . . »	80 —
»	92052	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo in Lavenone . . . . »	25 —
»	186896	Intestata come la precedente . . . . »	50 —
»	194018	Fabbriceria parrocchiale di S. Bartolomeo in Lavenone. . . »	50 —
»	297712	Beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta di Zero Branco (Treviso) . . . . »	310 —
»	46412	Croce Pasquale di Nicola, domic. a Brooklyn (N. Y. S. U. A.) . »	210 —
»	64216	Intestata come la precedente . . . . »	475 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	354328	Intestata come la precedente, domic. a Richmond Hill (N. Y. S. U. A.) . . . L.	325 —
»	376445	Intestata come la precedente, domic. a New York (S. U. A.) . »	115 —
Prest. Nazion. 5 %	13979	Intestata come la precedente, domic. a Brooklyn (S. U. A.) . »	25 —
»	20053	Intestata come la precedente, domic. a New York . . . . »	150 —
Cons. 5 % Littorio	12852	Cooperativa agricola contadini di Sambuci (Roma). . . . »	90 —
3.50 %	120124	Parrocchia di Postiglione provincia di Principato Citra (Salerno) rappresentata dal parroco pro tempore . . . . »	28 —
»	49944 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Laezzo Vincenzo di Pasquale, domic. in Napoli » per l'usufrutto: Giugliano Vincenzo di Rocco.	150.50
» Smarrito il solo ½ foglio opposto al frontispizio del certificato	704078	Troia Giulietta Giuseppina fu Alfonso, minore sotto la tutela di Garabelli Venanzio, domic. a Cherasco (Cuneo) . . . »	1,697.50
Cons. 5 %	443413	Bolloli Francesca fu Antonio, nubile, domic. a Castellar Guidobono (Alessandria) . . . . »	500 —
3 %	56735 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Oddino Luigia detta Gina fu Antonio, ved. di Paribelli Adolfo, domic. a Milano . . . . » per la proprietà: Branca Carlotta fu Luigi ved. di Paribelli Lorenzo, interdetta sotto la tutela di Sertoli Piero, domic. a Milano.	2,001 —
»	56736 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Paribelli Aristide, Ezio e Lorenzo fu Gian Giacomo, eredi indivisi del padre, domic. a Milano.	3,999 —
Cons. 5 %	293238	Confraternita del SS. Sacramento di Montecompatri (Roma) . »	90 —
»	293239	Intestata come la precedente . . . . »	615 —
»	293240	Intestata come la precedente . . . . »	20 —
»	293241	Intestata come la precedente . . . . »	10 —
»	293324	Congregazione di carità di Montecompatri (Roma) per l'erigendo Ospedale Ciuffa . . . . »	75 —
»	293325	Intestata come la precedente . . . . »	195 —
»	294499	Intestata come la precedente . . . . »	25 —
Cons. 5 % Littorio	17594	Braga Marta Francesca fu Giovanni, minore sotto la tutela di Braga Giuseppe, domic. a Berlingo (Brescia) . . . . . »	290 —
Cons. 5 %	208355	Arciconfraternita del Gonfalone di Corneto Tarquinia (Roma) . »	450 —
3.50 %	575776 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Morisani Bianca fu Agostino moglie di Como Arturo . . . . » per la proprietà: Como Marco-Augusto di Arturo, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri di Morisani Bianca fu Agostino, moglie di Como Arturo, domic. in Napoli.	255.50
Cons. 5 %	452183	Costanzo Nicolina e Salvatore fu Vincenzo, minori sotto la p. p. della madre Cavalluccio Lucia, ved. di Costanzo Vincenzo, domic. a Ducenta (Caserta) . . . . »	200 —

Roma, 31 luglio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4243)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 22.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 113 — Data: 14 marzo 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Ruggiero Raffaele fu Francesco - Taranto — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 635, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data: 4 agosto 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siena — Intestazione: Melocchi Palma di Gaetano in Capigatti — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 500, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1930.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 settembre 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5268)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 31.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 263 — Data: 29 aprile 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Olivo Francesco di Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore 1, rendita L. 5, consolidato 5 % — al portatore 1, rendita L. 50, prestito nazionale 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 232 — Data: 26 febbraio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Prospero Nicola fu Alfonso da Venafro per conto dell'Asilo infantile « Regina Margherita » in Venafro — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 39, consolidato 4,50 %, con decorrenza 1° ottobre 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3226 — Data: 11 febbraio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione: Genovese Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 21, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 ottobre 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5369)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI.

Ufficio della Proprietà Intellettuale

Trasferimenti di marchi di fabbrica registrati nel 1° semestre del 1928.

1. Dichiarazione del 22 luglio 1926:
Marchio di fabbrica, n. 34815, per contraddistinguere polvere insetticida.
Trasferito: da Arturo A. Zuccoli, a Firenze, alla Sidol Company Limited (Sidol a. g. l.), a Trieste ed a Firenze.
(Atto di cessione fatto a Milano il 15 giugno 1926, registrato il 17 giugno 1926 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2031, vol. 3047, atti privati).

2. Dichiarazione del 22 luglio 1926:
Marchio di fabbrica, n. 34631, per contraddistinguere polvere insetticida.
Trasferito: da Arturo A. Zuccoli, a Firenze, alla Sidol Company Limited (Sidol a. g. l.), a Trieste ed a Firenze.
(Atto di cessione fatto a Milano il 15 giugno 1926, registrato il 17 giugno 1926 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2031, vol. 3047, atti privati).

3. Dichiarazione del 24 novembre 1927:
Marchio di fabbrica, n. 23786, per contraddistinguere motociclette e vetturette laterali (sidecars).
Trasferito: dalla Norton Motors Limited, a Birmingham (Gran Bretagna), alla Norton Motors (1926) Limited, a Birmingham (Gran Bretagna).
(Atto di cessione fatto a Birmingham il 26 ottobre 1927, registrato l'8 novembre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10271, vol. 371, atti privati).

4. Dichiarazione del 5 dicembre 1927:
Marchio di fabbrica, n. 16282, per contraddistinguere articoli di vestiario in genere e specialmente camicette per signora e confezioni in genere.
Trasferito: da Tortonese Giuseppe, a Torino, alla Società anonima « La Merveilleuse », a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino l'8 luglio 1927, registrato il 9 luglio 1927 all'ufficio demaniale di Rivoli, n. 67, atti privati).

5. Dichiarazione del 20 dicembre 1927:
Marchio di fabbrica, n. 22485, per contraddistinguere prodotti ipodermici.
Trasferito: da Gustavo Somigli, a Milano, a Da Gradi Ambrogio, a Genova.
(Atto di cessione fatto a Milano il 15 ottobre 1927, registrato il 18 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 4318, vol. 571, atti pubblici).

6. Dichiarazione del 20 dicembre 1927:
Marchio di fabbrica, n. 22491, per contraddistinguere liquore.
Trasferito: da G. Ramazzotti, a Milano, alla Società anonima distillerie G. Ramazzotti fu Ausano, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 1° dicembre 1927, registrato il 3 dicembre 1927 all'ufficio demaniale di Gorgonzola, n. 853, vol. 51, atti privati).

7. Dichiarazione del 21 dicembre 1927:
Marchio di fabbrica, n. 12999, per contraddistinguere olio di ricino.
Trasferito: dalla ditta G. Croppi e figlio, a Forlì, alla ditta Carlo Croppi, a Forlì.
(Atto di divisione fatto a Forlì il 25 maggio 1927, registrato il 13 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Forlì, n. 1519, vol. 99, atti pubblici).

8. Dichiarazione del 24 dicembre 1927:
Marchio di fabbrica, n. 33308, per contraddistinguere automobili a benzina per passeggeri.

Trasferito: dalla Essex Motors, a Detroit, Michigan (S. U. A.), alla Hudson Motor Car Company, a Detroit, Michigan (S. U. A.).
(Atto di cessione fatto a Detroit il 30 novembre 1927, registrato il 20 dicembre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14275, vol. 372, atti privati).

---

9. Dichiarazione del 19 gennaio 1928:
Marchio di fabbrica, n. 35509, per contraddistinguere caramelle, pastigliaggi, drops.
Trasferito: da Luigi Giusti, a Firenze, ad Arturo Aquilino Zuccoli, a Firenze.
(Atto di cessione fatto a Firenze il 7 novembre 1927, registrato l'8 novembre 1927 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 6532, vol. 514, atti civili).

---

10. Dichiarazione del 19 gennaio 1928:
Marchio di fabbrica, n. 35510, per contraddistinguere caramelle, pastigliaggi, drops.
Trasferito: da Luigi Giusti, a Firenze, ad Arturo Aquilino Zuccoli, a Firenze.
(Atto di cessione fatto a Firenze il 7 novembre 1927, registrato l'8 novembre 1927 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 6532, vol. 514, atti civili).

---

11. Dichiarazione del 28 gennaio 1928:
Marchio di commercio, n. 24404, per contraddistinguere tessuti di cotone e tela madapolam.
Trasferito: dalla Ditta Lamberto Ressi, a Bologna, alla Società anonima Lamberto Ressi, a Bologna.
(Atto di cessione fatto a Bologna il 30 novembre 1927, registrato il 9 dicembre 1927 all'ufficio demaniale di Bologna, n. 14613, vol. 517, atti privati).

---

12. Dichiarazione del 28 gennaio 1928:
Marchio di commercio, n. 24403, per contraddistinguere tessuti di cotone e tela madapolam.
Trasferito: dalla Ditta Lamberto Ressi, a Bologna, alla Società anonima Lamberto Ressi, a Bologna.
(Atto di cessione fatto a Bologna il 30 novembre 1927, registrato il 9 dicembre 1927 all'ufficio demaniale di Bologna, n. 14613, vol. 517, atti privati).

---

13. Dichiarazione del 28 gennaio 1928:
Marchio di commercio, n. 24402, per contraddistinguere tessuti di cotone e tela madapolam.
Trasferito: dalla Ditta Lamberto Ressi, a Bologna, alla Società anonima Lamberto Ressi, a Bologna.
(Atto di cessione fatto a Bologna il 30 novembre 1927, registrato il 9 dicembre 1927 all'ufficio demaniale di Bologna, n. 14613, vol. 517, atti privati).

---

14. Dichiarazione del 28 gennaio 1928:
Marchio di fabbrica, n. 4548, per contraddistinguere sostanze chimiche anticorrosive.
Trasferito: dalla The Red Hand Compositions, Limited, a Londra, alla Pinchin, Johnson & C., Limited, a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 15 novembre 1927, registrato il 18 gennaio 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 16447, vol. 373, atti privati).

---

15. Dichiarazione del 28 gennaio 1928:
Marchio di fabbrica, n. 1268, per contraddistinguere sostanze chimiche usate in varie fabbricazioni, nella fotografia, nelle ricerche e studi scientifici, anticorrosive e contro le macchie.
Trasferito: dalla The Red Hand Compositions, Limited, a Londra, alla Pinchin, Johnson & C., Limited, a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 15 novembre 1927, registrato il 18 gennaio 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 16447, vol. 373, atti privati).

---

16. Dichiarazione del 28 gennaio 1928:
Marchio di fabbrica, n. 13955, per contraddistinguere liquori spiritosi e cordiali.
Trasferito: dalla Gordon's Dry Gin Co, Limited, a Londra, alla Tanqueray Gordon & Company, Limited, a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra l'11 luglio 1927, registrato il 25 gennaio 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 16898, vol. 373, atti privati).

---

17. Dichiarazione del 2 febbraio 1928:
Marchio di fabbrica, n. 19292, per contraddistinguere iniettori, eiettori, valvole, filtri, rubinetti, oliatori e aspiratori.
Trasferito: dalla Manning, Maxwell & Moore, Inc, a New York, alla Consolidated Ashcroft Hancock Company, a New York.
(Atto di cessione fatto a New York il 17 dicembre 1927, registrato il 25 gennaio 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 16900, vol. 373, atti privati).

---

18. Dichiarazione del 19 novembre 1926:
Marchio di fabbrica, n. 11219, per conserve alimentari.
Trasferito: dalla Società anonima conserve alimentari L. Torrigiani, a Sesto Fiorentino (Firenze), alla Società italiana di prodotti alimentari L. Torrigiani, a Roma.
(Verbali assembleari di fusione di Società del 30 marzo 1918, registrati il 19 giugno 1918 all'ufficio demaniale di Firenze, numeri 13824 e 13825, vol. 449, atti pubblici).

---

19. Dichiarazione del 19 novembre 1926:
Marchio di fabbrica, n. 15326, per contraddistinguere condimento di carne per paste ed altre minestre.
Trasferito: dalla Società anonima conserve alimentari L. Torrigiani, a Sesto Fiorentino (Firenze), alla Società italiana di prodotti alimentari L. Torrigiani, a Roma.
(Verbali assembleari di fusione di Società del 30 marzo 1918, registrati il 19 giugno 1918 all'ufficio demaniale di Firenze, numeri 13824 e 13825, vol. 449, atti pubblici).

---

20. Dichiarazione del 19 novembre 1926:
Marchio di fabbrica, n. 16198, per contraddistinguere estratto di pomodoro.
Trasferito: dalla Società anonima conserve alimentari L. Torrigiani, a Sesto Fiorentino (Firenze), alla Società italiana di prodotti alimentari L. Torrigiani, a Roma.
(Verbali assembleari di fusione di Società del 30 marzo 1918, registrati il 19 giugno 1918 all'ufficio demaniale di Firenze, e 13825, vol. 449, atti pubblici).

---

21. Dichiarazione del 16 luglio 1927:
Marchio di fabbrica, n. 23597, per contraddistinguere olio di oliva.
Trasferito: dalla Ditta Ardoino & Bonavera, a Imperia, alla Ditta fratelli Calvo di Bernardo, a Imperia.
(Atto di cessione fatto a Imperia il 10 gennaio 1927, registrato il 24 gennaio 1927 all'ufficio demaniale di Imperia, n. 532, vol. 159, atti pubblici).

---

22. Dichiarazione del 14 novembre 1927:
Marchio di fabbrica, n. 35689, per contraddistinguere apparecchi di riscaldamento e di cottura, piastre riscaldanti, utensili casalinghi e da cucina specialmente ferri da stiro.
Trasferito: dalla Siemens-Schuckert Werke Gesellschaft mit Beschränkter Haftung, a Berlino-Siemenstadt, alla Siemens-Schuckert Werke Aktiengesellschaft, a Berlino-Siemenstadt.
(Atto di cessione fatto a Berlino-Siemenstadt il 6 ottobre 1927, registrato il 31 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 26412, vol. 495, atti privati).

---

23. Dichiarazione del 20 dicembre 1927:
Marchio di fabbrica, n. 17034, per contraddistinguere prodotto farmaceutico e industriale per confezionare paste e farine per nutrimento infantile.
Trasferito: da Eugenio Centanni, a Milano, alla Società anonima Maggioni & C., a Milano.
(Atto di cessione fatto a Modena l'11 maggio 1927, registrato il 14 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Modena, n. 5598, vol. 223, atti privati).

---

24. Dichiarazione del 20 dicembre 1927:
Marchio di fabbrica, n. 17035, per contraddistinguere prodotto farmaceutico e industriale per confezionare paste e farine per nutrimento infantile.

Trasferito: da Eugenio Centanni, a Milano, alla Società anonima Maggioni & C., a Milano.
(Atto di cessione fatto a Modena l'11 maggio 1927, registrato il 14 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Modena, n. 5598, vol. 223, atti privati).

---

25. Dichiarazione del 20 dicembre 1927:
Marchio di fabbrica, n. 18077, per contraddistinguere linoleum per pavimenti.
Trasferito: dalla The Congoleum Company, a Filadelfia, Pa (S. U. A.), alla British Congoleum Limited, a Londra.
(Atto di cessione fatto a Filadelfia il 2 marzo 1926, registrato il 1° settembre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4749, vol. 369, atti privati).

Dichiarazione del 21 dicembre 1927:
Marchio di fabbrica, n. 19800, per contraddistinguere orologi, orologi da tasca ed altri misuratori del tempo e loro parti.
Trasferito: dalla Westclox Company, a Peru, Illinois (S. U. A.), alla Western Clock Company, a Peru, Illinois (S. U. A.).
(Atto di cessione fatto a La Salle, Illinois il 22 maggio 1924, registrato il 29 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9728, vol. 370, atti privati).

---

27. Dichiarazione del 21 dicembre 1927:
Marchio di fabbrica, n. 11761, per contraddistinguere pendoli e orologi.
Trasferito: dalla Westclox Company, a Peru, Illinois (S. U. A.), alla Western Clock Company, a Peru, Illinois (S. U. A.).
(Atto di cessione fatto a La Salle, Illinois il 22 maggio 1924, registrato il 29 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9728, vol. 370, atti privati).

---

28. Dichiarazione del 7 gennaio 1928:
Marchio di fabbrica, n. 23044, per contraddistinguere articoli di fonderia e torneria come macchine per caramelle, siringhe per biscotti, pezzi di ricambio per automobili e camion, bronzine con metallo bianco, pompe idrauliche per agricoltura ed accessori relativi, ecc.
Trasferito: da Federico Botto, a Torino, alla Ditta Federico Botto, a Torino.
(Atto di notorietà fatto a Cuorgnè l'11 settembre 1924, registrato il 12 settembre 1924 all'ufficio demaniale di Cuorgnè, n. 268, vol. 95, atti privati).

---

29. Dichiarazione del 31 gennaio 1928:
Marchio di fabbrica, n. 33938, per contraddistinguere ricostituente dell'organismo nelle forme di esaurimento nervoso, nelle anemie, nelle convalescenze delle malattie infettive (malaria, influenza, ecc.).
Trasferito: da Alberto Niti, a Firenze, alla Ditta Russi & C., accomandita semplice, ad Ancona.
(Atto di cessione fatto a Firenze l'11 gennaio 1928, registrato il 16 gennaio 1928 all'ufficio demaniale di Borgo S. Lorenzo, n. 532, atti pubblici).

---

30. Dichiarazione del 2 febbraio 1928:
Marchio di fabbrica, n. 25028, per contraddistinguere prodotti chimici, terapeutici, farmaceutici ed igienici e materiale sanitario.
Trasferito: da Maria Clotilde Bianchi, a Torino, al « Laboratorio biochimico terapeutico Baroni », a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 5 novembre 1927, registrato il 12 novembre 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 28317, vol. 496, atti privati).

---

31. Dichiarazione del 2 febbraio 1928:
Marchio di fabbrica, n. 25029, per contraddistinguere prodotti chimici, terapeutici, farmaceutici ed igienici e materiale sanitario.
Trasferito: da Maria Clotilde Bianchi, a Torino, al « Laboratorio biochimico terapeutico Baroni », a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 5 novembre 1927, registrato il 12 novembre 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 28317, vol. 496, atti privati).

---

32. Dichiarazione del 1° marzo 1928:
Marchio di commercio, n. 31122, per contraddistinguere olio di oliva.
Trasferito: dalla Ditta Laneri Solari & C., a Genova, alla Ditta Delpino y Urzua, a Valparaiso (Cile).
(Atto di cessione fatto Genova l'11 giugno 1927, registrato il 15 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Genova, n. 20999, vol. 64, atti privati).

---

33. Dichiarazione dell'8 marzo 1928:
Marchio di fabbrica, n. 22340, per contraddistinguere maglierie, articoli fatti a maglia, a rete e tessuti; tessuti a maglia in pezze.
Trasferito: dalla Phoenix Knitting Works, a Milwaukee (S. U. A.), alla Phoenix Hosiery Company, a Milwaukee (S. U. A.).
Estratto notarile del verbale di assemblea degli azionisti tenuta a Milwaukee il 24 novembre 1922, registrato il 28 febbraio 1928 all'ufficio demaniale di Torino, n. 48315, vol. 499, atti privati).

---

34. Dichiarazione dell'8 marzo 1928:
Marchio di fabbrica, n. 20407, per contraddistinguere macchine ed impianti refrigeranti, loro parti ed accessori; macchine ed impianti per la fabbricazione del ghiaccio, loro parti ed accessori, macchine e macchinari.
Trasferito: dalla York Manufacturing Company, a York (S. U. A.), alla York Ice Machinery Corporation, a York (S. U. A.).
(Atto di cessione fatto a York il 21 dicembre 1927, registrato il 1° marzo 1928 all'ufficio demaniale di Torino, n. 48451, vol. 499, atti privati).

---

35. Dichiarazione del 14 marzo 1928:
Marchio di fabbrica, n. 23717, per contraddistinguere prodotto medicinale.
Trasferito: dalla Ditta Paolo Bertotti - Officina chimica specializzata, a Susa (Torino), alla Società anonima Istituto Chimico Sanitario (I. C. S.), a Torino.
(Atto di costituzione di società fatto a Torino il 23 gennaio 1926, registrato il 29 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 6171, atti pubblici).

---

36. Dichiarazione del 14 marzo 1928:
Marchio di fabbrica, n. 23716, per contraddistinguere prodotto medicinale.
Trasferito: dalla Ditta Paolo Bertotti - Officina chimica specializzata, a Susa (Torino), alla Società anonima Istituto Chimico Sanitario (I. C. S.), a Torino.
(Atto di costituzione di società fatto a Torino il 23 gennaio 1926, registrato il 29 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 6171, atti pubblici).

---

37. Dichiarazione del 14 marzo 1928:
Marchio di fabbrica, n. 23715, per contraddistinguere prodotto medicinale.
Trasferito: dalla Ditta Paolo Bertotti - Officina chimica specializzata, a Susa (Torino), alla Società anonima Istituto Chimico Sanitario (I. C. S.), a Torino.
(Atto di costituzione di società fatto a Torino il 23 gennaio 1926, registrato il 29 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 6171, atti pubblici).

---

38. Dichiarazione del 14 marzo 1928:
Marchio di fabbrica, n. 23714, per contraddistinguere prodotto medicinale.
Trasferito: dalla Ditta Paolo Bertotti - Officina chimica specializzata, a Susa (Torino), alla Società anonima Istituto Chimico Sanitario (I. C. S.), a Torino.
(Atto di costituzione di società fatto a Torino il 23 gennaio 1926, registrato il 29 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 6171, atti pubblici).

Roma, luglio 1930 - Anno VIII

Il direttore: A. JANNONI.

(5428)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.